

COMUNICAZIONI TELEMATICHE DATI LIQUIDAZIONI IVA E FATTURE

Scheda interna di approfondimento fiscale

Le soluzioni TeamSystem per i nuovi adempimenti offrono all'utente un percorso guidato e automatismi che rendono veloce e sicura la gestione dei nuovi obblighi fiscali.

Illustriamo di seguito le specificità fiscali e tecniche per comprendere la natura degli adempimenti in oggetto.

PREMESSA

Nell'ambito dell'Imposta sul Valore Aggiunto, con riferimento alle operazioni effettuate dall'1.1.2017, sono previsti nuovi invii telematici in relazione alle operazioni effettuate.

Tali nuovi adempimenti sono stati previsti da due distinte normative: il D.Lgs. 127/2015 (decreto sulla fatturazione elettronica B2B) ed il D.L. 193/2016 "Milleproroghe".

I NUOVI ADEMPIMENTI TELEMATICI

1) Il D.Lgs. 127/2015, con riferimento alle operazioni effettuate dall'1.1.2017, prevede esclusivamente a seguito di "opzione" (entro il 31.03.2017) l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei **dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali e delle relative note di variazione**.

2) Il D.L. 193/2016 ha modificato il DL n. 78/2010 prevedendo i seguenti **obblighi**:

- A. **Comunicazioni Dati Fatture emesse e ricevute** → trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute (o, meglio, registrate);
- B. **Comunicazioni Liquidazioni periodiche IVA** → invio telematico trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche.

I tracciati relativi agli adempimenti 1) e 2-A) sono i medesimi e per entrambi i regimi sono obbligatori.

INVIO TELEMATICO DELLE FATTURE (PER OPZIONE/OBBLIGO): adempimenti 1) e 2-A)

Occorre sottolineare ancora che l'invio dei Dati Fatture emesse e ricevute 2-A) è **tecnicamente alternativo** alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 127/2015 1): *coloro i quali entro il 31 marzo 2017 hanno optato infatti per la (predetta) trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni non hanno l'obbligo di invio degli elenchi previsto dal D.L. n. 78/2010 (come modificato dal D.L. n. 193/2016).*

Inoltre tutte le fatture (elettroniche) che vengono recapitate attraverso il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate non devono essere ricomprese negli adempimenti in commento. L'inserimento facoltativo di tali fatture negli elenchi può comunque essere consentito; infatti la circolare 1/E/2017 afferma che nel caso in cui non tutte le fatture emesse / ricevute transitino tramite il Sdl il contribuente può inviare soltanto i dati delle "altre fatture – o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole".

Nella Circolare n. 1/E/2017 è stato inoltre chiarito che, i dati da trasmettere sono quelli richiesti ai fini della registrazione delle fatture emesse e delle fatture di acquisto nei registri IVA. Il secondo comma dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010 prevede che la comunicazione dei dati dovrà avvenire in modalità **analitica**.

Lo schema da utilizzare per l'invio telematico "contiene i riferimenti all'analogia rappresentazione del formato xml del file «Fattura elettronica» utilizzato per la fatturazione verso la Pubblica amministrazione".

INVIO TELEMATICO DELLE LIQUIDAZIONI IVA: adempimenti 2-B)

L'art. 4 del D.L. 193/2016, oltre all'obbligo della trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 78/2010, ha introdotto con il successivo art. 21-bis, l'**obbligo trimestrale** dell'invio telematico dei **dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche**.

Sono *esonerati* dall'obbligo in esame esclusivamente i soggetti non tenuti:

- alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- all'effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche¹.

La comunicazione va effettuata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito e con saldo a zero. Occorre segnalare che la trasmissione telematica trimestrale per quanto concerne i contribuenti:

- con IVA trimestrale → riguarderà ciascun trimestre;
- con IVA mensile → riguarderà le tre liquidazioni che si riferiscono al trimestre di riferimento².

Anche tali file saranno in **formato xml**.

CALENDARIO SCADENZE DI INVIO TELEMATICO

Per il solo *periodo d'imposta 2017* il decreto "Milleproroghe" citato ha definito *scadenze* diverse rispetto a quelle, viste sopra, che saranno a regime:

Comunicazione	Periodo	Scadenza
Dati liquidazione IVA	Gennaio Febbraio Marzo 1° trimestre	31.5.2017
	Aprile Maggio Giugno 2° trimestre	18.9.2017
	Luglio Agosto Settembre 3° trimestre	30.11.2017
	Ottobre Novembre Dicembre 4° trimestre	28.02.2018
Dati fatture	1° semestre 2017	18.9.2017
	2° semestre 2017	28.02.2018

A partire dall'anno 2018 entrambe le comunicazioni telematiche avranno periodicità trimestrale.

¹ Le ipotesi di esclusione indicate sono valide sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

² Le comunicazioni devono essere predisposte con cadenza trimestrale anche dai soggetti che liquidano l'imposta con cadenza mensile.

COMPLIANCE

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.58793 del 27 marzo 2017 prevede infine che le informazioni acquisite saranno tempestivamente messe a disposizione, in forma organizzata e sicura, dei soggetti passivi Iva, allo scopo di instaurare un processo di confronto pre-dichiarativo tra l'Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall'analisi delle informazioni trasmesse, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva. Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, viene altresì previsto che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell'imposta effettuati rispetto all'importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere visualizzate nel "Cassetto fiscale" e nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

PRIME INDICAZIONI TECNICHE

FORMATO DEI FILES

Come già anticipato, i software TeamSystem di contabilità / ERP produrranno i file **formato xml** da inviare all'Amministrazione Finanziaria (AdE), sia per quanto riguarda gli elenchi contenenti i dati delle fatture che relativamente alle liquidazioni IVA.

Il **File di Comunicazione dei Dati Fatture** potrà essere di due tipologie:

- A. **file formato xml** contenente dati di:
 - una o più fatture attive verso uno/più clienti
oppure
 - uno o più fatture ricevute da uno/più fornitori;
- B. **file compresso (ZIP)** contenente uno o più file tipo A.

Il **File di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva** potrà essere di due tipologie:

- A. **un file formato xml** contenente dati delle comunicazioni per ogni soggetto dichiarante
- B. **file compresso (ZIP)** contenente uno o più file tipo A.

Il file generato potrà contenere uno solo o anche entrambi i tipi di comunicazione. A tal proposito la nomenclatura del file conterrà l'indicazione del tipo di file che ci si appresta ad inviare:

- "DF"=Elenco Dati Fattura;
- "LI"=Liquidazione IVA;
- "FL"=File zip misto (contenente quindi sia i file Dati Fattura che i file della liquidazione periodica)

I gestionali produrranno il singolo file di dati in formato xml, assicurandosi della correttezza dei dati, controllando che il singolo file xml prodotto non superi i 5 MB (limite max per la trasmissione in modalità SDICoop).

Nel caso in cui si proceda alla compressione dei file (ZIP) il file compresso dovrà comunque essere inferiore ai 5MB.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

I file conformi alle specifiche dovranno essere inviati al Sistema di Ricezione (SR) dell'AdE, diversamente dagli invii tradizionalmente conosciuti, attraverso una delle seguenti modalità:

- un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service” (canale utilizzato dagli applicativi Teamsystem);
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione;
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo FTP;
- unica alternativa a tali modalità, una volta generato il file xml, è l’upload **manuale** dei files attraverso l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi” accedendo dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per poter trasmettere i files i soggetti che utilizzano uno dei tre canali devono sottoscrivere un accordo di servizio. Al fine di evitare che il singolo trasmittente (azienda o intermediario) si debba accreditare al servizio è possibile utilizzare singoli Provider già accreditati allo SDI.

Prima dell’invio occorrerà procedere a “firmare” digitalmente il singolo file. La firma potrà essere apposta (dal rappresentante dell’azienda o dall’intermediario) sui singoli file xml oppure sul file compresso. La firma si può apporre utilizzando il certificato di firma elettronica qualificata rilasciato da un certificatore accreditato AgID, il certificato di firma elettronica emesso dalla CA intestata all’Agenzie delle Entrate oppure, solo in caso di invio del file tramite upload manuale sull’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, il sigillo dell’Agenzia delle Entrate. Gli applicativi saranno predisposti per fornire il servizio di firma digitale.

INOLTRO NOTIFICHE DI ESITO

Inviato il file, alla ricezione dello stesso il SR (Sistema Ricevente) ritornerà un numero di protocollo per ogni file xml inviato; se l’invio è composto da un file ZIP, saranno restituiti tanti protocolli quanti saranno i file xml compressi nello ZIP.

Successivamente, sempre attraverso lo stesso canale utilizzato per l’invio, verranno messe a disposizione e prelevate le singole ricevute (anche in questo caso una singola ricevuta per ogni file xml).